

Sentenza favorevole al ricorso ex art.28 in Piemonte

Si rende noto che **in Piemonte**, le organizzazioni sindacali locali, che avevano respinto e non concordato sull'ordine di servizio reso esecutivo da parte della dirigenza compartimentale in materia di modello organizzativo compartimentale, avevano successivamente invocato l'art. 28 e prodotto ricorso contro l'Anas.

Con sentenza pubblicata giovedì scorso le stesse hanno visto dichiarata **l'antisindacalità del comportamento aziendale**, in ragione della mancata attivazione del confronto a livello nazionale, così come previsto dal CCNL per la composizione della procedura di raffreddamento nelle controversie plurime.

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.10.2006, pronuncia il seguente

DECRETO

le parti ricorrenti si sono rivolte al giudice del lavoro lamentando l'antisindacalità della condotta della resistente, per avere quest'ultima violato la procedura prevista dal CCNL dipendenti ANAS del 18.12.2002 art. 3, "Relazioni industriali", comma 5 punto 2), nella parte relativa alla previsione di sottoposizione all'esame dei competenti organi nazionali delle controversie plurime;

lamentano in particolare le OO.SS. ricorrenti che, in data 22.6.2005, le parti sociali a livello nazionale sottoscrivevano un accordo avente ad oggetto, tra l'altro, il riassetto organizzativo dell'azienda, che definiva le linee guida dell'operazione da attuarsi nei vari compartimenti locali; in data 26.10.2005 le stesse parti si incontravano nuovamente, ribadendo che gli ordini di servizio in corso di predisposizione o emanazione dovevano essere il punto di partenza per attivare i confronti locali; in data 22.11.2005, il capo compartimento Anas per il Piemonte, unilateralmente, emetteva un ordine di servizio portante il numero 902 che le OO.SS. ricusavano, in quanto emesso in violazione dell'art. 3 del CCNL, che individua tra i possibili oggetti della contrattazione collettiva, anche i carichi di lavoro e le ricadute a livello locale degli accordi nazionali; con lettera del 23.11.2005 le OO.SS. attivavano la procedura di composizione delle vertenze plurime, invitando il capo compartimento a fissare un incontro entro 10 giorni e preavvisando che, trascorso inutilmente tale termine, si sarebbero rivolti alle OO.SS. Nazionali, per dare corso all'ulteriore procedura; con lettera datata 6.12.2005, recapitata a mano in data 12.12.2005, venivano invitate le parti a confrontarsi sulle questioni sulle quali non vi era accordo; nelle more del recapito di tale missiva, sempre in data 6.12.2005, non avendo ancora ricevuto la convocazione, e ritenendo la prima fase della procedura spirata senza esito, le OO.SS. scrivevano ai vertici nazionali, tanto ANAS quanto sindacali, chiedendo di attivare la procedura di composizione delle controversie plurime a livello nazionale prevista dall'art. 3 comma 5 punto 2 del CCNL; in forza della convocazione 6.12.2005 veniva attivato un tavolo di trattative in Torino,

con la presenza del responsabile nazionale delle relazioni industriali ANAS, ove si concordava di chiamare bozza l'ordine di servizio n. 902 del 22.11.2005 e venivano avviate una serie di trattative con l'istituzione di una Commissione Tecnica. Il 16.5.2006 l'ANAS redigeva un documento denominato Bozza dell'Ordine di servizio e le organizzazioni sindacali, continuando a non dividerlo, replicavano affermando la necessità, fallita la trattativa locale, di attivare la contrattazione a livello superiore; in data 6.7.2006 parte convenuta pubblicava l'ordine di servizio n. 911, che riproduceva il primo emesso, anch'esso respinto dalle OO.SS.; il Compartimento di Torino dava attuazione al suddetto ordine di servizio e non veniva più dato corso alla trattativa nazionale.

Le parti ricorrenti chiedono dichiararsi l'antisindacalità della condotta della convenuta; ordinarsi all'ANAS di procedere secondo quanto stabilito dal CCNL, dichiarando illegittimi gli ordini di servizio varati senza il preventivo passaggio sindacale, e disponendo la revoca degli effetti già conseguiti; disporre la pubblicazione dell'emanando decreto nella bacheca sindacale nonché, per stralcio, sui maggiori giornali a diffusione locale, a spese della convenuta; assumere ogni ulteriore provvedimento necessario ed opportuno per eliminare gli effetti del comportamento antisindacale. Vinte le spese.

Si è costituita parte resistente deducendo che, in data 22.6.2005, le parti sociali dell'neavano concordemente uno schema organizzativo compartimentale ove venivano individuati i livelli di responsabilità, i processi e le competenze di organizzazione funzionale, i profili professionali delle varie unità organizzative, con l'espressa provvisione dell'emanazione di ordini di servizio allo scopo di definire un modello univoco sul territorio; tale modello era tendenziale, e soggetto a verifica annuale da parte dei firmatari; in successivo incontro del 28.10.2005 le parti sociali confermavano la validità del primo schema redatto, e stabilivano che gli ordini di servizio avrebbero avuto una prima fase applicativa con attivazione del confronto locale sui punti 4 e 7 lettera B dell'art. 3 CCNL; veniva quindi emanato, per il Compartimento piemontese, l'ordine di servizio n. 902 del 22.11.2005, che recepiva il modello organizzativo nazionale; lo OO.SS. ne contestavano il contenuto ed attivavano la procedura di composizione delle controversie prevista dall'art. 3 del CCNL; il Compartimento ribadiva la legittimità della propria condotta e le

OO.SS. attivavano anche la procedura di composizione a livello nazionale; il 7.2.2006 si svolgeva l'incontro relativo alle problematiche organizzative del compartimento; veniva dunque costituita una "Commissione Tecnica", alla quale avrebbero partecipato due rappresentanti per ciascuna della OO.SS. locale. La Commissione tecnica si riuniva in data 28.2.2006, 3.3.2006, 7.3.2006, 9.3.2006, 14.3.2006, 15.3.2006, 4.5.2006; in tale ultimo incontro veniva presentato alle OO.SS. una bozza di nuovo ordine di servizio, che avrebbe sostituito il precedente, recependo alcune delle osservazioni delle OO.SS., e queste ultime chiedevano un termine per esaminarlo; in data 16.5.2006 si teneva l'ultima riunione e le OO.SS. presentavano osservazioni; veniva quindi consegnata alle OO.SS. la bozza definitiva e le stesse chiedevano che alla copia dell'ordine di servizio da inviarsi alla Direzione Generale venissero allegati le loro osservazioni.

Doveva dunque considerarsi così conclusa la procedura prevista dal CCNL, tant'è che le stesse OO.SS. qualificavano "definitivo" l'ordine di servizio da ultimo loro presentato, che veniva comunicato alla Direzione Generale il 18.5.2006 e da quest'ultima approvato il 6.7.2006, con conseguente emanazione dell'ordine di servizio n. 911 del 12.7.2006; nelle more, con comunicazione del 12.6.2006, la Direzione Generale informava le Organizzazioni Sindacali di un incontro nazionale di verifica, come previsto dall'accordo 22.6.2005, di approfondimento sulle osservazioni scaturite dai vari incontri locali e dagli uffici periferici sulla riorganizzazione in corso; conformemente a quanto previsto dall'accordo 22.6.2005, all'esatta scadenza dell'anno, in data 22.8.2006, parte resistente convocava la verifica "annuale" prevista dall'accordo; alla ripresa dell'attività sindacale la società faceva seguito alla lettera 22.6.2006, convocando le OO.SS. per il 14.9.2006; le OO.SS. rispondevano chiedendo l'annullamento dell'ordine di servizio n. 911 entro il 13.9.2006, quale condizione per partecipare all'incontro; parte resistente non si adeguava e l'incontro veniva sostanzialmente disertato dai sindacati.

Deduceva infine parte convenuta che i dipendenti ANAS sono fortemente sindacalizzati e, nel corso dell'intera trattativa, non si è verificato nessun calo di adesioni al sindacato, né vi sono stati scioperi o vertenze individuali dei lavoratori coinvolti dalla riorganizzazione; nel Compartimento piemontese è

stato seguito lo stesso modello degli altri compartimenti nazionali senza che ivi sorgessero contestazioni di sorta.

Deduceva pertanto che la procedura seguita era stata rispettosa delle previsioni del contratto collettivo e che, in ogni caso, nessuna frustrazione della libertà e attività sindacale era rinvenibile nella condotta tenuta; né la previsione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori consente alle OO.SS. di pretendere di incidere sulla libertà organizzativa dell'imprenditore, avendo la sola finalità di garantire le prerogative sindacali nel conflitto tra collettività di lavoratori e imprenditore; lamentava anche la carenza di attualità della asserita condotta antisindacale, per essere l'ordine di servizio n. 902 stato emanato il 22.11.2005 e l'ordine di servizio n. 911 il 12.7.2006, a fronte di un ricorso depositato il 7.9.2006.

Chiedeva pertanto respingersi il ricorso. Vinte le spese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione veniva acquisita ulteriore documentazione e quindi discussa la causa.

I fatti che hanno dato origine alla procedura ex articolo 28 legge 300/1970 sono sostanzialmente pacifici e ricostruiti, come evidenziato dalla pregressa narrativa, in modo sovrapponibile dalle parti, salvo darne una diversa interpretazione.

Sostanziali differenze si rinvencono solamente nella dettagliata esposizione dell'attività della istituita "Commissione Tecnica" effettuata in comparsa, ed effettivamente non evidenziata in ricorso, integralmente documentata dalla resistente e non contestata nella sua sussistenza. Per contro vi è una specifica circostanza in fatto dedotta in ricorso, non menzionata in comparsa, ma neppure contestata e quindi da ritenersi pacifica (essendo altresì comprovata dai documenti in atti): la lettera datata 6.12.2005 sub. doc. 5 di parte ricorrente, come si evince dalla nota ivi apposta manoscritta e sottoscritta, è stata consegnata alle OO.SS. il 12.12.2005.

La lamentela delle OO.SS. ricorrenti si incontra sulla violazione della procedura di composizione delle controversie plurime prevista dall'art. 3 del CCNL 18.12.2002.

Tale articolo prevede che sia oggetto di contrattazione tra l'unità produttiva e le RSU/RSA e le OO.SS. territoriali, tra l'altro, "1. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del

PSM

CCNL, ivi comprese quelle relative all'inquadramento professionale;...3. la mobilità del personale; 4. i carichi di lavoro nell'ambito dei processi organizzativi;...7. le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in accordi nazionali".

Lo stesso articolo al comma 5) punto 1b), in tema di "procedure e sedi di composizione delle controversie", prevede:

"in caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivati dal contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione può essere assunta direttamente dalla R.S.A./R.S.U. e dalle OO.SS. territoriali interessate, secondo la seguente procedura: la richiesta di esame della controversia avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della contestazione; entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda il Responsabile dell'ANAS competente territorialmente fissa l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esame della controversia; in caso di mancato accordo può essere richiesta eventualmente l'assistenza del Servizio Relazioni Industriali nazionale, da svolgersi entro i 10 giorni successivi; al termine di tale fase viene redatto specifico verbale. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte, si seguirà la procedura di cui al successivo livello nazionale.

2) Livello Nazionale. Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi Nazionali e si concluderà entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia."

E' pacifico tra le parti che la complessiva e complessa riorganizzazione della resistente, sulla base di un modello nazionale "tendenziale", può implicare la riallocazione e riqualificazione di risorse umane; è altresì pacifico, anche se le dimensioni del fenomeno sono state diversamente indicate in fase di tentativo di conciliazione, che l'esecuzione dell'ordine di servizio n. 911 del

12.7.2006, da ultimo emanato e fermamente contestato dalle OO.SS., ha dato luogo a reinquadramento professionale e spostamento di personale. La controversia apertasi costituisce dunque, ai sensi del CCNL, una controversia plurima individuale, in quanto la riorganizzazione ha ricadute sui diritti riguardanti una pluralità di dipendenti. Le stesse parti di fatto concordemente inquadrano la controversia in questa tipologia, in quanto riconoscono che la disciplina contrattuale applicabile è quella di cui all'art. 3 punto 5- 1) lett. b) e punto 5- 2) del CCNL, che contempla una prima fase di composizione a livello locale e una seconda a livello nazionale.

Semplicemente parte convenuta afferma che tutte le fasi di composizione sono state esaurite, mentre parte ricorrente lamenta l'omissione della fase di composizione nazionale.

La tesi di parte convenuta trova evidente smentita nella documentazione in atti.

Si evince infatti dai documenti che, dopo l'emanazione del primo ordine di servizio n. 902 del 22.11.2005, le OO.SS., con lettera del 23.11.2005 (sub. doc. 4 di parte ricorrente), invocavano la composizione della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 5 punto 1 lett B) (e quindi la composizione a livello locale prevista dal CCNL), in data 6.12.2005, non avendo ricevuto risposta, le stesse OO.SS., con missiva sub. doc. 6 di parte ricorrente invocavano la composizione a livello nazionale di cui al comma 5 - 2 del CCNL. La scelta delle OO.SS., appare legittima, non solo perché si tratta dell'attivazione di una procedura pacificamente prevista dal CCNL e applicabile al caso di specie, ma anche perché dalla missiva 23.11 erano decorsi i 10 giorni dal ricevimento, entro i quali la parte datoriale avrebbe dovuto fissare l'incontro per l'esame della controversia, senza che ciò si fosse verificato. Come già sopra evidenziato, la lettera di parte convenuta datata 6.12.2005 sub. doc. 5 di parte ricorrente è stata recapitata alle OO.SS. solo il 12.12, ossia successivamente all'invio della lettera di richiesta di composizione nazionale da parte delle OO.SS.

Con la lettera sub. doc. 5 di parte ricorrente, proveniente dalla direzione centrale risorse umane, indirizzata esclusivamente al Dirigente del Compartimento torinese e alle OO.SS. del medesimo compartimento e quindi territoriali, l'ANAS, presc. atto delle contestazioni ingenerate dall'emanazione

dell'ordine di servizio n. 902, invitava le parti (evidentemente quelle destinatarie della missiva, e quindi dirigenza e OO.SS. territoriali) ad un confronto.

Si svolge così il successivo incontro del 7.2.2006 dal cui verbale (sub. doc. 7 di parte ricorrente) si evince quanto segue: "l'anno 2006 il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 11:00, si sono riuniti, nella sala riunioni del 2° piano della sede compartimentale, per la composizione della controversia ex art. 3 del vigente CCNL, i rappresentanti delle OO.SS. locali e i rappresentanti dell'amministrazione"; in particolare quali rappresentanti ANAS erano presenti il direttore del servizio relazioni industriali nazionale e Vincenzo Perra, Capo Compartimento, Daniele Tomusciolo, Dirigente Amministrativo, Domenico Petruzzelli, Dirigente Tecnico area N.C., Valter Bortolan, Dirigente Tecnico Esercizio, e Giuseppe Mangialomini, segretario verbalizzante.

In quella sede veniva deciso di aprire una discussione tecnica che dava luogo alla costituzione della Commissione Tecnica, di carattere locale, i cui verbali sono stati prodotti dalla convenuta.

Sostiene parte convenuta che, con tale incontro del 7.2.2006, si è esaurita la fase di composizione della controversia a livello nazionale; l'assunto è palesemente infondato in quanto l'incontro ha avuto indubbiamente carattere territoriale; né la sola presenza del responsabile nazionale del servizio relazioni industriali, prevista dal CCNL proprio per la fase locale di composizione della controversia, con funzioni di assistenza, attribuisce all'incontro carattere nazionale. Né infine si tratta, come sostenuto da parte convenuta, di fare una valutazione di nazionalità o meno dell'incontro, basato sul mero dato topografico. E' evidente che non è il luogo a conferire all'incontro carattere locale ma la qualità dei soggetti intervenuti che, tolto il già ricordato responsabile del servizio relazioni industriali, la cui presenza si spiega come sopra, sono tutti rappresentanti locali tanto da parte sindacale che da parte datoriale; né è sostenibile che la presenza di OO.SS. locali sia una mera scelta dai sindacati, posto che si tratta proprio dei soggetti che la stessa azienda aveva identificato come destinatari della missiva datata 6.12.2006; è evidente che la parte sindacale si presenta nei soggetti che sono stati convocati; né risulta che l'azienda abbia mai convocato OO.SS. nazionali; né infine i rappresentanti aziendali presenti hanno ruoli nazionali;

escluso infatti il responsabile del servizio relazioni industriali, tutti i partecipanti all'incontro per parte ANAS sono rappresentanti di comparto, cioè locali, dal capo comparto a singoli dirigenti, tutti di uffici compartimentali, come chiaramente evincibile dalla documentazione in atti (dalla lista di distribuzione allegata al doc. 1 di parte convenuta si evince che Bortolan, Petruzzelli e Tomusciolo sono dirigenti di comparto e che Mangialomini è responsabile della distribuzione, sempre di area compartimentale).

E' evidente allora che, con l'incontro del 7.2.2006, ancorchè da parte sindacale si fossero susseguite due richieste di composizione della controversia, una locale e una nazionale, la parte datoriale ha di fatto scelto di intavolare la composizione locale; sempre di fatto le OO.SS., ancorchè la trattativa sia stata instaurata tardivamente dall'ANAS rispetto ai termini indicati in contratto (poiché la lettera di convocazione è stata consegnata alle OO.SS. oltre la scadenza di tali termini), hanno aderito alla composizione locale. Questa adesione, evidentemente, non priva e non può privare le OO.SS. della facoltà contrattualmente prevista, in caso di mancata composizione della vertenza, di insistere per il completamento della procedura a livello nazionale.

E' poi vero che, come evidenziato da parte convenuta, la trattativa locale ha avuto una durata ben più lunga ed articolata di quanto previsto a stretti termini di contratto; ciò non di meno la scelta datoriale di consentire una più ampia trattativa locale non può tradursi nella privazione della successiva fase di composizione della lite a livello nazionale; né priva i sindacati del diritto al rispetto dell'intera procedura.

Tale rispetto è appunto quello che le OO.SS. hanno invocato con la lettera 16.6.2006 sub. doc. 11 di parte ricorrente ove, fallita la composizione locale, nuovamente invocano quella nazionale.

A tale richiesta non è mai seguito riscontro da parte dell'ANAS. Rispetto alla lettera del 12.6.2006 sub. doc. 10 di parte ricorrente, si condivide l'interpretazione di parte convenuta. Con tale missiva, infatti, l'ANAS comunica alle OO.SS., tanto compartimentali piemontesi che nazionali, che si procederà al confronto ricognitivo "previsto dall'accordo 22.6.2005" in relazione ai risultati provenienti dai confronti in sede locale e, più in

generale, "dagli altri uffici periferici". Questa convocazione, come correttamente sostenuto da parte convenuta, non ha nulla a che fare con la procedura di composizione nazionale delle controversie prevista dall'art. 3 del CCNL, trovando invece origine nella previsione dell'accordo 22.6.2005, ove si contempla un impegno ad un confronto ricognitivo annuale concernente tutto il territorio nazionale, e non certo solo il compartimento piemontese, rispetto al modello tendenziale concordato. Ciò, tuttavia, non solo non aiuta la posizione di parte convenuta, ma ne conferma viepiù l'inadempimento, poiché alla legittima richiesta dai sindacati territoriali di composizione a livello nazionale, parte convenuta non ha dato alcun seguito o riscontro positivo, né tale riscontro è individuabile appunto nella lettera del 22.6.2006.

Senza dunque aver completato la procedura parte convenuta ha pacificamente proceduto all'esecuzione dell'ordine di servizio n. 911, in palese violazione del comma 5 punto 2) dell'art. 3 del CCNL, che prevede una clausola di raffreddamento che impegna entrambe le parti sociali, sino al completamento della procedura, da una parte ad evitare agitazioni del personale e ricorso anche individuale all'autorità giudiziaria e, per parte aziendale, esclude che venga data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.

Ne deriva che illegittimamente parte convenuta ha eseguito il contestato ordine di servizio, senza completare la procedura e che, per contro, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle more, non vi siano stati scioperi o vertenze individuali, proprio perché sino alla definitiva rottura della trattativa le parti erano vincolate dalla clausola di raffreddamento.

La violazione della procedura contrattualmente prevista di composizione delle vertenze plurime integra indubbiamente un comportamento antisindacale, non certo perché si sostenga che le OO.SS. possono condizionare i provvedimenti organizzativi, o che questi ultimi debbano per forza trovare origine in un accordo tra le parti, quanto perché l'omissione di una specifica fase di trattativa contrattualmente prevista evidentemente lede le prerogative sindacali, proprio nella loro caratteristica funzione di esercizio dell'attività sindacale, che trova massima espressione nelle relazioni industriali.

Quanto alla contestata insussistenza del requisito di attualità della condotta antisindacale si evidenzia come la lesione delle prerogative sindacali vada, nel caso di specie, ravvisata non tanto nell'emanazione dell'ordine di servizio, quanto nella sua esecuzione. L'art. 3 del CCNL, infatti, non inibisce alla parte aziendale di emanare provvedimenti, bensì di dare loro esecuzione qualora venga invocata la procedura di composizione plurima; lo stesso accordo del 26.10.2005 (sub. doc. 2 di parte ricorrente) specifica che vi sono ordini di servizio in corso di "emanazione e predisposizione", che costituiranno il "punto di partenza della trattativa"; non è cioè l'ordine di servizio in sé a ledere l'attività sindacale ma la sua esecuzione senza avere sottoposto la controversia all'esame dei competenti organi nazionali.

Deriva da ciò che l'antisindacalità della condotta si è consolidata successivamente all'emanazione dell'ordine di servizio, con la sua esecuzione, e inoltre che essa presenta la caratteristica di avere effetti permanenti, legati alla permanenza dei disposti mutamenti organizzativi. La condotta presenta pertanto il prescritto requisito di attualità.

Deve essere ordinato alla convenuta di revocare gli atti posti in essere in esecuzione dell'ordine di servizio n. 911, ripristinando lo status quo; non può invece trovare accoglimento la richiesta di annullamento dell'ordine di servizio stesso, sia perché le allegazioni del ricorso non sono sufficientemente specifiche per portare a una valutazione di intrinseca antisindacalità del contenuto dell'ordine di servizio, sia perché quello che in questa sede le OO.SS lamentano è l'acciata violazione della procedura, alla quale consegue, ai sensi del contratto, l'illegittimità degli atti esecutivi dei provvedimenti e non l'illegittimità dei provvedimenti in sé, la cui emanazione appare legittima anche ai sensi dell'accordo 26.10.2005.

Deve inoltre essere accolta la richiesta di affissione del presente decreto nella bacheca sindacale, ai fini di consentire la necessaria diffusione presso tutti i lavoratori interessati, si ritiene opportuno disporre altresì la affissione di una copia del decreto presso tutte le unità organizzative del comparto; appare per contro ultronea la richiesta di pubblicazione su quotidiani locali, che porterebbe alla diffusione della comunicazione ben al di là degli interessati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

visto l'art. 28 legge 300/1970

dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla ANAS s.p.a. consistita nel dare esecuzione all'ordine di servizio n. 911 del 12.7.2006, senza completare la procedura di composizione delle controversie prevista dall'art. 3 comma 5 punto 2) del CCNL 18.12.2002;

per l'effetto ordina a parte convenuta di revocare tutti gli atti esecutivi del suddetto ordine di servizio, ripristinando lo status quo ante;

ordina l'affissione del presente decreto nella bacheca sindacale per almeno 30 giorni, nonché la sua affissione in copia in ogni unità organizzativa di compartimento per pari tempo;

condanna parte convenuta a rifondere alla parti ricorrenti le spese di lite complessivamente liquidate in € 3000,00 oltre IVA e CPA.

Torino, li 12.10.2006 Si comunica

Il Giudice

Dott.ssa Paola Malanetta


